

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"AMICI DEI SENZA TETTO DI TRENTO"**  
**O.D.V.**

**Titolo I**  
**DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI –**  
**ORGANIZZAZIONE**  
**DELL'ASSOCIAZIONE**

**Articolo 1**

***Denominazione e durata***

L'Associazione di volontariato denominata "Amici dei senza tetto di Trento - ODV" è costituita quale Associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile ed ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

L'Associazione ha durata illimitata.

**Articolo 2**

***Sede***

L'Associazione ha attualmente sede legale nel Comune di Trento ed opera nel territorio della provincia di Trento. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie sul territorio provinciale.

**Articolo 3**

***Scopi dell'Associazione***

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di promuovere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 del Codice del Terzo settore (lett. u);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative

di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. j);

- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) assistere, sostenere e prendersi cura delle persone che per qualsiasi motivo si trovino in condizioni di difficoltà, di disagio sociale e/o economico e di emarginazione, con particolare attenzione verso le persone senza dimora presenti nel territorio della città di Trento e provincia;
- b) svolgere attività di sensibilizzazione, con l'obiettivo di informare l'opinione pubblica sulle tematiche della povertà, dell'emarginazione e del disagio economico e sociale, allargando la comprensione del disagio sociale vissuto dalle persone senza dimora, nel tentativo di superare le cause che stanno alla base dei processi di emarginazione che coinvolgono tali individui;
- c) promuovere l'aggregazione e l'integrazione sociale di persone senza dimora all'interno della comunità locale;
- d) promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e/o attivare e/o gestire centri di accoglienza e dormitori;
- b) organizzare e coordinare un servizio di assistenza serale e notturna alle persone senza dimora;
- c) provvedere alla raccolta di viveri, coperte, capi di abbigliamento e di quant'altro possa servire per alleviare le sofferenze delle persone in difficoltà, da distribuire gratuitamente alle persone e alle famiglie che necessitano di sostegno;
- d) promuovere e/o finanziare e/o realizzare progetti o altre iniziative di carattere socio-assistenziale e/o socio-educativo rivolte alle persone senza dimora;
- e) fornire ogni tipo di aiuto e supporto materiale alle persone che si trovano in condizioni di difficoltà, di disagio sociale e/o economico e di emarginazione, con particolare attenzione verso le persone senza dimora;
- f) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo culturale, formativo, ricreativo ed informativo quali, a mero titolo esemplificativo, incontri, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop, corsi, laboratori, mostre, proiezioni, allo scopo di sensibilizzare la collettività di riferimento sulle problematiche relative alle persone senza dimora;
- g) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolta fondi sul territorio provinciale, al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione;

- h) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;
- i) collaborare e sostenere associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro, anche a valenza nazionale ed internazionale, con finalità di assistenza e di solidarietà sociale ed internazionali analoghi o affini a quelli dell'Associazione;
- j) creare reti e collaborazioni pro-attive con enti pubblici di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
- k) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

#### **Articolo 4**

##### **Organizzazione**

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti previsti dalle leggi nazionali e provinciali in materia di volontariato e di ETS.

**Titolo II**  
**SOCI**  
**Articolo 5**  
**Soci**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi e le Organizzazioni di volontariato che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Gli associati si distinguono in ordinari, benemeriti e sostenitori. I soci benemeriti sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione. I soci sostenitori sono quelli che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale significativa.

Tutti gli associati, ordinari, benemeriti e sostenitori, hanno diritto a :

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di

elettorato attivo e passivo;

- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

#### **Articolo 6**

##### ***Recesso, decadenza ed esclusione dei soci***

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo fissa la quota associativa e la comunica annualmente a tutti gli associati i quali, entro un termine congruo, provvedono al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione arrecando intenzionalmente danni materiali o morali di una certa gravità;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- adotti comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta (30) giorni per eventuali

controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto, salvo norme inderogabili al riguardo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati o dovuti.

### **Titolo III ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 7**

#### **Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;  
il Consiglio Direttivo;  
il Presidente;  
il Revisore dei conti.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità previste all'art. 4.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Articolo 8**

#### **Assemblea**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Approva il bilancio;
- Elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- Delibera il regolamento interno e le sue variazioni;
- Nomina il Presidente ed il Revisore dei Conti;
- Approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria;
- Delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'assemblea ha inoltre tutte le competenze inderogabili di cui all'art. 25 Codice Terzo Settore.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

In questi ultimi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell'Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di tre deleghe. Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, qualora effettuata in videoconferenza, si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

**Articolo 9**  
**Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati in regola con i versamenti della quota associativa. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- Redigere i programmi della attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci.
- Predisporre lo schema di bilancio;
- Nominare al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- Nominare i soci benemeriti;
- Deliberare circa la sospensione e l'esclusione dei soci;
- Pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- Fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal

Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

I verbali di ogni riunione col Consiglio Direttivo vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7 Codice Terzo Settore, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Articolo 10** **Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo non ch  l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori.

Il Presidente ha la responsabilit  generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessit , provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza il Presidente pu  esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### **Articolo 11** **Organo di revisione e Organo di controllo**

L'organo di revisione, qualora nominato,   costituito con la nomina di un solo revisore dei conti il quale non necessariamente deve essere socio dell'Associazione.

Il componente deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Il revisore dei conti rimane in carica 4 (quattro) anni ed   rieleggibile. Egli ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

L'attivit  del Revisore dei conti   indipendente e deve essere esercitata in modo obiettivo ed imparziale. Il Revisore dei conti non pu  ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Il Revisore dei conti ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilit  e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. Ha facolt  di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'attivit  del Revisore dei conti deve essere redatta su apposito registro (libro dei verbali).

Qualora sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 CTS, dovrà essere nominato un organo di controllo, anche monocratico, ai cui componenti si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma due, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo ha i doveri di vigilanza e controllo previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 30 CTS, e i suoi componenti hanno i poteri di cui al comma 8 dell'articolo 30, CTS.

#### **TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE**

##### **Articolo 12**

##### ***Patrimonio dell'Associazione***

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di scioglimento, ed è costituito:

- Dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
- Dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- Da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze.

Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente art. 3.

##### **Articolo 13**

##### ***Risorse economiche***

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

##### **Articolo 14**

##### ***Bilancio d'esercizio***

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal

rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, nonché dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il termine di 120 gg dalla chiusura dell'esercizio e successivamente depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore nei termini previsti dall'art.48 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Entro il termine dell'approvazione del bilancio di esercizio deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo che dovrà contenere le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Articolo 15**

##### **Libri sociali**

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati o gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali.

#### **Titolo V**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 16**

##### **Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale**

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

#### **Titolo VI**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Articolo 17***

#### ***Disposizioni generali***

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Giuseppe Palatucci

F.to Eliana Morandi notaio L.S.